



**IORELLA FRANCESCON**  
NOTAIO  
Belluno, Piazza dei Martiri n. 2

Repertorio numero 53950

Raccolta numero 24318

**ATTO DI SCISSIONE PARZIALE ASIMMETRICA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE.**

**Registrato a BELLUNO**

**CONSENSO ALL'ASSUNZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO IN ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA.**

il 26/11/2020

al numero 5933

REPUBBLICA ITALIANA

Serie 1T

25 novembre 2020

con Euro 245,00

Venticinque novembre duemilaventi

In Belluno, presso il Centro di formazione - Ascom servizi

Via Flavio Ostilio numero 8/b, piano terra.

Davanti a me, Dottoressa FIORELLA FRANCESCON, Notaio in Belluno iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Belluno,

sono presenti:

- **Lavanda Sandro**, nato a Trichiana il giorno 8 (otto) novembre 1949 (millenovecentoquarantanove), domiciliato per la carica presso la sede legale di cui infra, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata **"ENTE BILATERALE PROVINCIALE"**, con sede in Belluno, Piazza dei Martiri n. 16, C.F. 93031110252, con i poteri di cui alla delibera di scissione del 10 (dieci) novembre 2020 (duemilaventi) in seguito meglio individuata, di approvazione del progetto di scissione della associazione non riconosciuta

stessa;

- il Signor **DAL POZ LUCA**, nato a Belluno (BL) il giorno 21 (ventuno) novembre 1967 (millenovecentosessantasette), residente a Ponte nelle Alpi (BL), viale Cadore n. 19/A, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale procuratore speciale, in forza di procura speciale con atto ai miei rogiti di data 19 (diciannove) novembre 2020 (duemilaventi), repertorio n. 53937, che qui si allega sotto la lettera "A" in originale, omessane la lettura per espressa dispensa datane dai comparenti, in rappresentanza delle seguenti Associazioni non riconosciute:

1) "**FEDERALBERGHI BELLUNO DOLOMITI**", con sede in Piazza dei Martiri n. 16 a Belluno (BL);

2) "**FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI**", con sede in Piazza dei Martiri n. 16 a Belluno (BL);

3) "**FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI IMPRESE VIAGGI E TURISMO - VENETO**", con sede in via Don Federico Tosatto n. 59 a Mestre (VE)

- il signor Granzotto Alberto, nato a Treviso il giorno 24 (ventiquattro) agosto 1965 (millenovecentosessantacinque), residente a Treviso, via Panfilo Castaldi numero 12, intervenuto a questo atto non in proprio, ma quale Presidente e legale rappresentante, come esso mi dichiara, dell'Associazione non riconosciuta "**ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE VENETO E**

**FRIULI VENEZIA GIULIA DELLE STRUTTURE TURISTICO RI-**

**CETTIVE ALL'ARIA APERTA - FAITA NORDEST"**, con sede in

Via Fausta, 406, Cavallino-Treporti(VE), ai sensi di legge e

del vigente statuto associativo.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio so-

no certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il

quale

p r e m e s s o

- che in data 10 (dieci) novembre 2020 (duemilaventi) tutti

gli aventi diritto di voto nell'assemblea dell'Associazione

non riconosciuta denominata **"ENTE BILATERALE PROVINCIALE"**

hanno approvato all'unanimità il progetto di scissione par-

ziale e asimmetrica della Associazione stessa mediante costi-

tuzione di nuova Associazione non riconosciuta beneficiaria

da denominare **"Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Set-**

**tore Turismo di Belluno"**, di seguito indicata anche come "As-

sociazione non riconosciuta beneficiaria";

- che detta delibera è stata verbalizzata in pari data da me

Notaio, repertorio n. 53912, registrata a Belluno il 10 (die-

ci) novembre 2020 (duemilaventi) al numero 5532 Serie 1T;

- che, così come concesso dalla legge, nessun creditore del-

l'Associazione ha proposto opposizione alla scissione, anche

in considerazione dell'avvenuto pagamento di tutti i credi-

tori dell'Associazione anteriori alla pubblicazione della de-

libera di scissione sul sito internet

<https://www.entebilaterale.belluno.it/> come, richiesto, il

signor Lavanda Sandro mi dichiara, previa ammonizione da me

Notaio fatta, ai sensi e per gli effetti del combinato dispo-

sto degli articoli 3 e 76 D.P.R. 445/2000, circa le responsa-

bilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci o false at-

testazioni;

- che l'Associazione scissa non è, alla data odierna, in sta-

to di liquidazione;

- che, pertanto, ricorrono integralmente le condizioni ri-

chieste dalla legge affinché possa darsi esecuzione all'ap-

provato Progetto di scissione parziale e asimmetrica della

Associazione scissa;

tutto ciò premesso

e considerato parte integrante del presente atto, i comparen-

ti dichiarano quanto segue:

#### ARTICOLO 1

L'Associazione non riconosciuta **"ENTE BILATERALE PROVINCIA-**

**LE"** si scinde, assegnando alla Associazione non riconosciuta

**"Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo**

**di Belluno"**, che con il presente atto viene costituita, gli

elementi patrimoniali attivi e passivi individuati nel cita-

to progetto di scissione.

L'assegnazione di cui sopra dei detti elementi patrimoniali

attivi e passivi del valore contabile si attua ai termini

già indicati nel progetto di scissione.

#### ARTICOLO 2

L'Associazione non riconosciuta beneficiaria di nuova costituzione **"Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore**

**Turismo di Belluno":**

a) ha sede nel Comune di Belluno (BL), con la precisazione, ai fini pubblicitari, che, nell'ambito del suddetto Comune, la sede è ubicata in Piazza dei Martiri n. 16;

b) ha quale scopo le attività indicate nell'art. 6 dell'allegato Statuto, di cui in seguito;

c) è munita del Patrimonio secondo quanto previsto dall'Art. 18 dello Statuto;

d) ha quali associati e beneficiari i soggetti indicati nell'art. 5 dello Statuto e, precisamente:

- Federalberghi Belluno Dolomiti con delega a Confcommercio Belluno;

- Associazione Albergatori di Cortina, Aderente a Federalberghi;

- FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) con delega a Confcommercio Belluno;

- FAITA NORDEST aderente a FAITA Federcamping;

- FIAVET Veneto con delega a Confcommercio Belluno;

- FILCAMS-CGIL Belluno;

- FISASCAT-CISL Belluno-Treviso;

- UILTuCS-UIL Belluno-Treviso.

Gli esercizi finanziari dell'Associazione non riconosciuta **"Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo**

**di Belluno**" hanno inizio il primo gennaio e termineranno il trentun dicembre di ciascun anno.

e) è costituita a tempo indeterminato.

Detta Associazione non riconosciuta agirà nell'osservanza delle norme di organizzazione e di funzionamento contenute nello Statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera **"B"** affinché ne formi parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa datane dai componenti.

L'Associazione non riconosciuta sarà amministrata dal Comitato Direttivo previsto dall'art. 14 dello Statuto, con Presidente il signor LAVANDA SANDRO, che come sopra identificato accetta e componenti effettivi del Comitato Direttivo i signori:

- RIZZI CESARE - rappresentante FAITA NORDEST;

- FIORI CINZIA - rappresentante ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CORTINA;

- BORTOLUZZI FULVIA DIANA - rappresentante FILCAMS-CGIL;

- CALVI STEFANO - rappresentante FISASCAT CISL;

- MARCHETTI MASSIMO - rappresentante UILTuCS UIL.

La legale rappresentanza dell'associazione spetta al medesimo Presidente Lavanda Sandro.

### ARTICOLO 3

L'Associazione scissa non riconosciuta:

a) mantiene la sede nel Comune di Belluno (BL), con la preci-

sazione, ai fini pubblicitari, che, nell'ambito del suddetto

Comune, la sede è ubicata in Piazza dei Martiri n. 16;

b) ha quali scopi e funzioni le attività indicate nell'art.

3 dell'allegato Statuto, di cui in seguito;

c) è munita del Fondo comune previsto dall'Art. 20 dello Sta-

tuto;

d) ha quali associati i seguenti soggetti, indicati nel-

l'art. 4 dello Statuto:

- Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di

Belluno;

- Filcams-CGIL della Provincia di Belluno;

- FISASCAT-CISL Belluno-Treviso;

- UILTuCS-UIL Belluno-Treviso.

e) muta la propria denominazione in **"Ente Bilaterale Territo-**

**riale del Terziario di Belluno"**;

f) mantiene la medesima durata attualmente prevista per l'As-

sociazione scissa.

Detta Associazione non riconosciuta agirà nell'osservanza

delle norme di organizzazione e di funzionamento contenute

nello Statuto che viene allegato al presente atto sotto la

lettera "C" affinché ne formi parte integrante e sostanzia-

le, omissane la lettura per espressa dispensa datane dai com-

parenti.

L'Associazione non riconosciuta sarà amministrata dal Consi-

glio Direttivo previsto dall'art. 15 dello Statuto, con Pre-

sidente il signor LAVANDA SANDRO, che come sopra identifica-  
to accetta e Consiglieri effettivi del Direttivo i signori:

- LAZZARETTI TIZIANO - rappresentante CONFCOMMERCIO

- RIZZI CESARE - rappresentante CONFCOMMERCIO

- BORTOLUZZI FULVIA DIANA - rappresentante FILCAMS-CGIL- CAL-

VI STEFANO - rappresentante FISASCAT CISL

- MARCHETTI MASSIMO - rappresentante UILTuCS UIL

La legale rappresentanza dell'associazione spetta al medesi-  
mo Presidente del Consiglio Direttivo, signor Lavanda Sandro.

#### ARTICOLO 4

La scissione avrà effetto ai fini civilistici, contabili e  
fiscali dalla pubblicazione del presente atto presso il sito  
internet <https://www.entebilaterale.belluno.it/>

#### ARTICOLO 5

A partire dalla data sopra indicata l'Associazione non rico-  
nosciuta subentrerà nella titolarità degli elementi patrimo-  
niali attivi e passivi ad essa assegnati per effetto della  
scissione.

Restano irrevocabilmente autorizzati, sin d'ora, senza neces-  
sità di ulteriore consenso, sia il compimento, da parte del-  
la Associazione non riconosciuta beneficiaria, di ogni atto  
o formalità funzionali al riconoscimento, nei confronti di  
chiunque, della propria piena ed esclusiva titolarità di o-  
gni elemento patrimoniale assegnato con il presente atto, e,  
inoltre, ogni conseguente formalità, comunque denominata, ri-

messa a Uffici pubblici o privati e loro conservatori, con esonero da ogni responsabilità al riguardo e con rinuncia all'ipoteca legale ove necessario.

Vengono, inoltre, trasferiti all'associazione beneficiaria tutti gli atti e/o contratti e/o diritti e/o gli obblighi, i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di efficacia della scissione relativi al compendio patrimoniale trasferito.

#### ARTICOLO 6

Le spese e tasse tutte di quest'atto e del verbale sono a carico dell'Ente scisso e dell'Ente beneficiario in ragione di 1/2(un mezzo) ciascuno.

#### ARTICOLO 7

Ove occorrer possa, i comparenti, quali legali rappresentanti delle associazioni non riconosciute sopra meglio indicate, dichiarano di prestare il proprio più ampio consenso all'assunzione alla qualità di associati dell'"Ente **Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo di Belluno**", che così come sopra rappresentato accetta, ratificando e considerando rato e valido l'operato precedente.

Ai fini della tassazione di questo atto, i comparenti chiedono l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi di legge.

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto, i comparenti dichiarano che il patrimonio netto attribuito a

valori di libro all'associazione beneficiaria ammonta a complessivi Euro 176.735,51 (Euro centosettantaseimilasettecentotrentacinque e cinquantuno) ed è pari alla riduzione che il patrimonio netto della Associazione scissa subirà per effetto della scissione.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai Componenti, i quali da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla propria volontà.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e da me notaio completato a mano per pagine dieci e parte della undicesima fin qui di tre fogli.

Sottoscritto alle ore diciassette e cinquanta.

FIRMATO: LAVANDA SANDRO

FIRMATO: LUCA DAL POZ

FIRMATO: ALBERTO GRANZOTTO

FIRMATO: FIORELLA FRANCESCON

Atto n. <sup>A</sup> 29318  
del notaio.

Repertorio numero 53837

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Diciannove novembre duemilavent

19 novembre 2020

A Belluno, Piazza dei Martiri numero civico 2, nel mio studio al secondo piano.

Avanti a me dottoressa Fiorella Francescon, Notaio in Belluno, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Belluno,

è presente

- DOGLIONI PAOLO,

nato a Belluno (BL) il 7 (sette) giugno 1949

(millenovecentoquarantanove), residente in Belluno (BL), via

Mezzaterra n. 74, codice fiscale numero DLG PLA 49H07 A757X,

carta di identità numero CA03042DS rilasciata dal Comune di

Belluno in data 3 (tre) aprile 2019 (duemiladiciannove), il

quale dichiara di intervenire a questo atto non in proprio,

ma in qualità di presidente e legale rappresentante

dell'Associazione non riconosciuta denominata

"CONFCOMMERIO-IMPRESSE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI

BELLUNO", con sede a Belluno, Piazza dei Martiri numero 16.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio

sono certo,

PREMESSO



- che il comparente dichiara che l'Associazione non  
riconosciuta denominata "CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA

DELLA PROVINCIA DI BELLUNO" ai sensi di legge e del vigente

Statuto è munita dei poteri rappresentativi delle seguenti

Associazioni non riconosciute: -----

1) "FEDERALBERGHI BELLUNO DOLOMITI", con sede in Piazza dei  
Martiri n. 16 a Belluno (BL); -----

2) "FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI", con sede in  
Piazza dei Martiri n. 16 a Belluno (BL); -----

3) "FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI IMPRESE VIAGGI E  
TURISMO - VENETO", con sede in via Don Federico Tosatto n.  
59 a Mestre (VE); -----

- che in data 10 (dieci) novembre 2020 (duemilaventi) tutti  
gli aventi diritto di voto nell'assemblea dell'Associazione  
non riconosciuta denominata "ENTE BILATERALE PROVINCIALE"

hanno approvato all'unanimità il progetto di scissione  
parziale e asimmetrica della Associazione stessa mediante  
costituzione di nuova Associazione non riconosciuta

beneficiaria da denominare "Ente Bilaterale Territoriale  
Unitario del Settore Turismo di Belluno"; -----

- che detta delibera è stata verbalizzata in pari data da me  
Notaio, repertorio n. 53912, registrata a Belluno il 10

(dieci) novembre 2020 (duemilaventi) al numero 5532 Serie  
1T; -----

- che, così come concesso dalla legge, nessun creditore

*Carlo No Frisina*





Signor PAOLO DOGLIONI nomina e costituisce quale procuratore

speciale dell'Associazione non riconosciuta denominata

"CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI

BELLUNO", in rappresentanza delle seguenti Associazioni non

riconosciute: -----

1) "FEDERALBERGHI BELLUNO DOLOMITI", con sede in Piazza dei

Martiri n. 16 a Belluno (BL); -----

2) "FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI", con sede in

Piazza dei Martiri n. 16 a Belluno (BL); -----

3) "FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI IMPRESSE VIAGGI E

TURISMO - VENETO", con sede in via Don Francesco Tosatto n.

59 a Mestre (VE); -----

il signor DAL POZ LUCA, nato a Belluno (BL) il giorno 21

(ventuno) novembre 1967 (millenovecentosessantasette),

residente a Ponte nelle Alpi (BL), viale Cadore n. 19/A,

C.F. DLP LCU 67S21 A757C, attribuendogli l'incarico di

intervenire nell'atto con il quale sarà attuata, in nome e

conto delle Associazioni non riconosciute rappresentate, la

scissione parziale asimmetrica di cui meglio in premessa,

prestando il più ampio consenso delle medesime Associazioni

non riconosciute rappresentate all'assunzione della qualità

di associate all'interno dell'Associazione non riconosciuta

beneficiaria di nuova costituzione denominata "Ente

Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo di

Belluno", di cui meglio sopra. -----

Allo scopo il nominato procuratore potrà: -----

- intervenire all'ATTO DI SCISSIONE PARZIALE ASIMMETRICA A

FAVORE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA BENEFICIARIA DI

NUOVA COSTITUZIONE contenente il CONSENSO ALL'ASSUNZIONE

DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO IN ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

e sottoscriverlo unitamente ad eventuali allegati; -----

- meglio descrivere i dati delle Associazioni non

riconosciute anche in difformità alle indicazioni di cui

sopra; -----

- emettere dichiarazioni di natura fiscale, catastale,

energetica, nonché agli effetti della l.151/75 e 52/85; -----

- emettere dichiarazioni e mettere in essere ogni altro

adempimento previsto ai sensi della normativa vigente in

materia. -----

L'elencazione che precede ha funzione puramente indicativa e -

non tassativa potendo al contrario, il procuratore, compiere

tutto quanto necessario per il miglior fine dell'incarico di

guisa che in relazione allo stesso non possa essergli

eccepito difetto o imprecisione di poteri. -----

Il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido, senza

obbligo di rendiconto e senza alcun corrispettivo, senza che

ciò costituisca delega astratta del potere di amministrare

da parte del Presidente e legale rappresentante di

"CONFCOMMERIO-IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI

BELLUNO", essendo i poteri limitati a quanto indicato in

questo atto. -----

Stofa "DLS", e Pappa "DGL", <sup>2</sup>/<sub>7</sub> <sup>3</sup>/<sub>7</sub> Topo la parola  
"Faccuono", e Ceffi "Federico",

Sono tre postille per Tre parole Stofe

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto, del quale ho  
dato lettura al comparente che da me interpellato io ha  
dichiarato del tutto conforme alla sua volontà. -----

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me  
Notaio completato a mano su due fogli per pagine cinque e  
fino a qui della presente sesta pagina.

Sottoscritto alle ore

dieci e mezzo

Luigi De Glinzi  
e altri



## STATUTO ENTE BILATERALE TERRITORIALE TURISMO di BELLUNO

### Articolo 1 - Costituzione

(1) Conformemente a quanto previsto dall'articolo 19 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito l'Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo di BELLUNO, di seguito denominato E.B.T.B..

### Articolo 2 - Natura

(1) L'E.B.T.B. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

### Articolo 3 - Durata

(1) La durata dell'E.B.T.B. è a tempo indeterminato.

### Articolo 4 - Sede

(1) L'E.B.T.B. ha sede in Belluno.

### Articolo 5 - Soci e beneficiari

(1) Sono Soci dell'E.B.T.B.:

- Federalberghi Belluno Dolomiti con delega a Confcommercio Belluno;
- Associazione Albergatori di Cortina, Aderente a Federalberghi;
- FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) con delega a Confcommercio Belluno;
- FAITA NORDEST aderente a FAITA Federcamping
- FIAVET Veneto con delega a Confcommercio Belluno
- FILCAMS-CGIL Belluno;
- FISASCAT-CISL Belluno-Treviso;
- UILTuCS-UIL Belluno-Treviso.

Nel caso di mancata presenza a livello territoriale di una o più delle predette organizzazioni, potrà subentrare - in via transitoria - la competente organizzazione nazionale.

(2) La decadenza dal rapporto organizzativo con le organizzazioni nazionali di cui al comma precedente comporta la perdita dello status di socio dell'EBT e il conseguente trasferimento dei relativi diritti in capo alla competente organizzazione nazionale.

(3) In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo.

(4) La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'associazione, né durante la vita dell'associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

(5) Le iniziative di cui all'articolo 6 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi contrattuali inderogabili e sono destinate ai dipendenti ed alle aziende che corrispondono le quote di cui al successivo articolo 7.

(6) In coerenza con gli obiettivi di cui sopra, le quote di cui al successivo articolo 7 sono canalizzate con le modalità definite dall'articolo 21 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni e sono destinate al finanziamento del livello territoriale (EBT) e nazionale (EBNT).

### Articolo 6 - Scopi

(1) L'E.B.T.B. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

(2) A tal fine, l'E.B.T.B. promuove e gestisce, a livello locale:

a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;

b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori dipendenti da Aziende coinvolte in situazioni e/o processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la

1  




cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche in relazione alle disposizioni di legge che prevedono l'integrazione dell'indennità di disoccupazione (nasp) erogata dall'INPS, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;

c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;

d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;

e) funzioni di assistenza volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, con la rete degli enti bilaterali territoriali e con il Sistema informativo lavoro;

f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;

g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli organismi paritetici;

l) funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e i fondi competenti;

l) l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali; a tal fine, l'Osservatorio:

- programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
- ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
- promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;

m) attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione;

n) attività di sostegno dei buoni vacanze;

o) tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.

(4) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'E.B.T.B. potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, società, consorzi, associazioni od enti, previa apposita delibera dell'Assemblea.

(5) L'istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall'Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

#### Articolo 7 - Finanziamento

(1) L'E.B.T.B. è finanziato da quote di assistenza contrattuale versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura e con il sistema di riscossione previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

(2) La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata unitamente a quella a proprio carico.

#### Articolo 8 - Organi dell'E.B.T.B

(1) Sono organi dell'E.B.T.B:

- l'Assemblea
- Il Presidente
- Il Comitato Direttivo
- Il Collegio dei Sindaci

#### Articolo 9 - Assemblea

(1) L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all'articolo 5.

(2) Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:

- 6 (sei) voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui due alla FIPE, uno alla Federalberghi Belluno, uno all'Associazione Albergatori Cortina, uno alla FAITA NORDEST e uno alla FIAVET Veneto;
- 6 (sei) voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui due alla FILCAMS-CGIL di Belluno, due alla FISASCAT-CISL Belluno-Treviso, due alla UILTUCS-UIL Belluno-Treviso.

#### Articolo 10 - Poteri dell'Assemblea

(1) Spetta all'Assemblea di:



- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare i componenti il Comitato Direttivo;
- eleggere il presidente del collegio dei sindaci
- nominare due Sindaci effettivi e i relativi supplenti;
- approvare i regolamenti interni dell'E.B.T.;
- stabilire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.B.;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- disciplinare con proprio regolamento l'attività dei Centri di Servizio;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

#### Articolo 11 - Riunioni dell'Assemblea

(1) L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

(2) L'Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente dell'Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

(3) La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.



(4) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

(5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T.B..

(6) L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai suoi componenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, e cioè almeno 7 voti.

(7) Ogni rappresentante in Assemblea può delegare altro rappresentante a sostituirlo per una specifica riunione dell'Assemblea. Non è ammessa la delega di un rappresentante di un'organizzazione sindacale dei lavoratori ad un rappresentante di un'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e viceversa. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.

#### Articolo 12 - Il Presidente

(1) Il Presidente dell'E.B.T.B. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.

(2) Spetta al Presidente dell'E.B.T.B. di:

- rappresentare l'E.B.T.B. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.

(3) Il Presidente ha la firma sociale.

#### Articolo 13 - Il Vice Presidente

(1) Il Vice Presidente dell'E.B.T.B. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa.

(2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

#### Articolo 14 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si compone di 6 consiglieri, così ripartiti:

- a) il Presidente dell'E.B.T.B.;
- b) il Vicepresidente dell'E.B.T.B.;
- c) 2 consiglieri nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5, designati da ciascuna delle organizzazioni datoriali che non esprimono il Presidente/Vicepresidente;
- d) 2 consiglieri nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5, designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali che non esprimono il Presidente/Vicepresidente.

(3) I componenti il Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. È però consentito all'Assemblea di provvedere alla sostituzione di uno o più consiglieri, in qualunque momento e per qualsiasi causa.

#### Articolo 15 - Poteri del Comitato Direttivo

(1) Spetta al Comitato Direttivo di:

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'E.B.T.B. e riferirne all'Assemblea;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.B.;
- assumere e licenziare il personale dell'E.B.T.B. e regolargli il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell'E.B.T.B. e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'E.B.T.B.;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento delle quote di cui all'art. 7;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

#### Articolo 16 - Riunioni del Comitato Direttivo

(1) Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 2 mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.

(2) La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire a mezzo PEC o brevi mano o con qualsiasi altro mezzo (Fax-Mail-Raccomandata).

(3) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T.B.

(5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno 4 componenti.

(6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno 4 componenti.

(7) Ciascun componente ha un voto.

(8) Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere i sindaci e può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'articolo 5 che non abbia espresso un componente del Comitato medesimo.

(9) Ogni componente il Comitato Direttivo, ad eccezione del Presidente e del vice Presidente, può delegare altro componente a sostituirlo per una specifica riunione. Non è ammessa la delega di un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ad un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e viceversa. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.

#### Articolo 17 - Il Collegio dei Sindaci

(1) Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

(2) I componenti il Collegio dei Sindaci devono essere persone estranee all'Assemblea. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.

(3) Il presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea, su proposta congiunta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5. Un Sindaco

effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5.

(4) I componenti il Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

(5) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

(6) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.T.B. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

(7) Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

(8) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

(9) I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

#### Articolo 18 - Il Patrimonio dell'E.B.T.B.

(1) Le disponibilità dell'E.B.T.B. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

(2) Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.T.B. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'E.B.T.B. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche Internazionali o locali.

(3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell'E.B.T.B. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 6 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

(4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'E.B.T.B., è quello del "fondo comune" regolato per solida e irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

(5) I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.T.B. sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

(6) È fatto espresso divieto durante la vita dell'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

(7) In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'E.B.T.B. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 19 - Gestione dell'E.B.T.B.

(1) Per le spese di impianto e di gestione, l'E.B.T.B. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 18.

(2) Le risorse dell'E.B.T.B. sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6, in ragione della provenienza del gettito.

(3) Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

#### Articolo 20 - Bilancio dell'E.B.T.B.

(1) Gli esercizi finanziari dell'E.B.T.B. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'E.B.T.B. e del bilancio preventivo.

(2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il Presidente del collegio dei Sindaci trasmette bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, entro dieci giorni dall'approvazione, al Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo ed alle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

#### Articolo 21 - Liquidazione dell'E.B.T.B.

(1) La messa in liquidazione dell'E.B.T.B. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5 nei seguenti casi:

a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;

b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;

c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

(2) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui all'articolo 5 provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.

(3) Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'E.B.T.B. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

(4) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 22 - Modifiche statutarie

(1) Qualunque modifica al presente statuto, nonché ai regolamenti, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all'articolo 5, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e deliberata dall'Assemblea dell'E.B.T.B., con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.

#### Articolo 23 - Controversie

(1) Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonché del regolamento, è deferita all'esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.

#### Articolo 24 - Disposizioni finali

(1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento e, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Alberto Giometto

**STATUTO**  
**ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO**  
**DI BELLUNO**

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**

*Costituzione e natura*

1. L'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Belluno (di seguito denominato EBT), è costituito dalle Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito denominato "CCNL Terziario"), sulla base di quanto stabilito dal vigente art. 20 dello stesso CCNL Terziario stipulato in data 30 marzo 2015.

2. L'EBT, ai sensi dell'art. 36 e segg. c.c., ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

**Art. 2**

*Sede*

1. L'EBT ha sede in Belluno.

**Art. 3**

*Scopi e funzioni*

1. L'EBT è obbligatoriamente tenuto a svolgere le seguenti attività:

- a) il monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato;
- b) la tutela della salute e della dignità della persona;
- c) le funzioni previste dal CCNL Terziario, distribuzione e servizi in materia di apprendistato, di adempimenti previsti per i contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ed in materia di lavoro ripartito;
- d) costituisce, al proprio interno, l'Organismo Paritetico Provinciale e l'esercizio

delle funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro;

e) riceve le comunicazioni previste dal CCNL Terziario in materia di articolazione dell'orario settimanale (art. 124), in materia di flessibilità dell'orario (art. 125), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. 126-128);

f) le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37, 37 bis e 38 del CCNL Terziario;

g) la promozione e la gestione, a livello locale, di iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

2. L'EBT, inoltre, può svolgere le attività facoltativamente previste dall'art. 20 del CCNL Terziario e, previo riconoscimento delle Parti stipulanti, quelle ulteriori indicate nello stesso art. 20 del CCNL Terziario, nei limiti delle risorse disponibili.

3. In ogni caso, l'EBT non può prevedere procedure ulteriori o diverse da quelle previste dall'art. 20 del CCNL Terziario per lo svolgimento delle suddette attività, né può svolgere attività che possano costituire duplicazione di quelle effettuate da Fondi Nazionali di Assistenza Sanitaria Integrativa e/o Previdenza Complementare istituiti in forza di previsioni di contrattazione collettiva.

## TITOLO II GLI ASSOCIATI

### Art. 4

#### *Associati*

1. Sono associati dell'EBT le seguenti Rappresentanze Territoriali di cui all'art. 1:

- Confcommercio-Imprese per l'Italia della provincia di Belluno;
- la Filcams-CGIL della provincia di Belluno;
- la Fisascat-CISL di provincia di Belluno;
- la Uiltuca-UIL di provincia di Belluno.

2. Lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle suddette Rappresentanze Territoriali e la corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario, comporta di diritto la perdita dello *status* di associato

ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO  
Via Moro e Mazzellato, 48 - 06147 Foligno  
Info@ebinter.it - tel. 06 57306406

*[Handwritten signatures and a circular stamp]*

dell'EBT e l'applicazione delle previsioni di cui al successivo art. 23 del presente Statuto.

3. In nessun caso è consentito il trasferimento dello *status* di associato e dei relativi diritti.

#### Art. 5

##### *Beneficiari*

I beneficiari delle attività svolte dall'EBT sono le imprese e i lavoratori che abbiano ottemperato ai versamenti contributivi previsti dal CCNL Terziario, nonché, gli associati di cui all'art. 4 e i loro dipendenti.

#### Art. 6

##### *Presupposti e requisiti per la costituzione dell'EBT e per la prosecuzione dell'attività.*

1. L'EBT, per poter utilmente svolgere le attività ad esso demandate dall'art. 3 del presente Statuto e dal vigente CCNL Terziario, per ogni esercizio finanziario, deve disporre di risorse economiche, derivanti dalle entrate relative alla contribuzione, di importo pari ad almeno € 80.000,00.

2. L'EBT deve trasmettere all'EBINTER un resoconto annuale contenente l'indicazione delle risorse a disposizione, delle prestazioni e dei servizi offerti per lavoratori ed imprese.

3. L'EBT, nel caso in cui non disponga delle risorse economiche di cui al superiore comma 1, dovrà sottoporre alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, per il tramite di EBINTER, entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la carenza delle predette risorse economiche, un progetto di aggregazione con uno o più diversi EBT mediante costituzione di un nuovo EBT, in ogni caso in modo da raggiungere, per ogni esercizio finanziario, una dimensione che consenta di ottenere le risorse di cui allo stesso comma 1 e di utilizzare tali risorse secondo gli obblighi di destinazione di cui al citato art. 19.

4. Il progetto di aggregazione, dovrà:

- essere predisposto dal Consiglio Direttivo di ogni EBT interessato e trasmesso all'EBINTER;
- successivamente, previo consenso espresso da parte delle Organizzazioni

Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, essere approvato dall'Assemblea di ogni EBT interessato.

5. L'EBT, nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di destinazione delle risorse di cui all'art. 19 o comunque al fine di svolgere in modo più efficace le attività ad esso demandate, dovrà sottoporre alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, per il tramite di EBINTER, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto consuntivo, un piano di razionalizzazione per ottimizzare la gestione al fine di adempiere i richiamati obblighi, oppure il progetto di aggregazione di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. Non è ammessa la costituzione di più di un EBT per la medesima area territoriale.

### TITOLO III

#### REGOLE DI GOVERNANCE

##### Art. 7


###### *Composizione Organi Associativi diversi dall'Assemblea*

1. I componenti degli Organi associativi dell'EBT, diversi dall'Assemblea, sono nominati nel rispetto delle disposizioni dello stesso Statuto, nonché dello Statuto dell'EBINTER, che accettano integralmente.

2. Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti Organi associativi solo quei soggetti dei quali sia stato verificato il possesso dei requisiti di affidabilità, competenza, onorabilità, integrità morale e professionale, come definiti dall'EBINTER, oltre che il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

3. I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

4. La perdita dei requisiti di cui al superiore comma 2, in caso al componente di uno degli Organi associativi dell'EBT, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, a cui consegue la designazione di un sostituto da parte della Rappresentanza Territoriale che aveva designato il soggetto decaduto, nonché la nomina di tale sostituto da parte dell'Assemblea, nel corso della prima riunione utile.



BIATERALE NAZIONALE TERZIARIO  
Via Marsigliana, 45 - 00167 Roma  
EBINTER.it - tel. 06 87305408



5. I componenti degli Organi associativi dell'EBT, diversi dall'Assemblea, non possono delegare ad altri le proprie funzioni.

#### Art. 8

##### *Incompatibilità*

1. La carica di componente di un organo di gestione dell'EBT (Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Direttivo) è incompatibile con la sussistenza di incarichi e/o possesso di quote in società che svolgano attività, o intrattengano rapporti con l'EBT medesimo.

2. Lo svolgimento di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

#### Art. 9

##### *Durata*

1. Presso l'EBT, tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio.

2. Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi dall'Assemblea deve svolgersi entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza delle cariche.

3. L'incarico di componente di un Organo associativo diverso dall'Assemblea cessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei casi di cessazione dell'appartenenza ad una delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, di revoca da parte della Rappresentanza Territoriale designante, di decadenza e/o di dimissioni, di perdita dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2, del presente Statuto, di sopravvenuta ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 8 dello stesso Statuto. In tali casi, si procede alla sostituzione del componente secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, dello stesso Statuto.

4. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

*Attestato*

**TITOLO IV**  
**GLI ORGANI DI EBT**

**Art. 10**

*Organi*

1. Sono organi dell'EBT:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti.

2. L'assenza per tre sedute consecutive dall'Organo associativo, diverso dall'Assemblea, determina l'automatica decadenza del componente interessato. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le procedure indicate negli artt. 14, 17 e 18.

**Art. 11**

*Assemblea degli associati*


1. L'Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno degli associati di cui all'art. 4 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, al rappresentante della Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori. Precisamente:

- 3 voti spettano alla Confcommercio-Imprese per l'Italia della provincia di Belluno;

- 1 voto spetta alla Filcams-CGIL della provincia di Belluno;
- 1 voto spetta alla Fisascat-CISL di della provincia di Belluno;
- 1 voto spetta alla Uiltuca-UIL di della provincia di Belluno.

*Luca L...*  
*Luciano*



*Alberto Grando*

## Art. 12

### *Competenze dell'Assemblea dei associati*

L'Assemblea:

a) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, designati dalle Rappresentanze Territoriali secondo le procedure rispettivamente previste dagli articoli 14, 17 e 18 del presente Statuto;

b) su proposta del Consiglio Direttivo:

- approva: 1) entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo, nonché la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti, che devono essere inviati a EBINTER entro 15 giorni dalla data di approvazione; 2) entro il 30 novembre di ogni anno, il *budget* previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di determinazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi, che deve essere inviato a EBINTER entro 15 giorni dalla data di approvazione;

- approva il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare la gestione ed i relativi costi, da trasmettere a EBINTER;

c) delibera gli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi nominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa ed avendo riguardo alle dimensioni dell'EBT ed alle responsabilità connesse a ciascuna carica;

d) nomina i componenti dell'Organismo Paritetico Provinciale, il quale ha compiti in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tale Organismo è composto da sei membri, di cui tre designati dalla Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro e tre dalle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori;

e) delibera sul proprio scioglimento e nomina i liquidatori, nelle ipotesi previste dal presente Statuto;

f) delibera, con il voto unanime di tutti gli associati aventi diritto, lo scioglimento dell'Ente fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del regolamento sul funzionamento dell'EBT, delle modifiche statutarie e regolamentari, che possono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra le Parti stipulanti il CCNL Terziario;

g) approva il progetto di aggregazione e delibera sugli atti conseguenti secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 4.

#### Art. 13

##### *Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento*

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno degli associati. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La convocazione dell'Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, l'avviso può essere inviato a mezzo telegramma, *fax* ovvero posta elettronica certificata, almeno tre 3 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

6. L'Assemblea è valida quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di associati tale da disporre della metà più uno dei voti totali. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

7. In caso di parità di voti, si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

8. L'Assemblea nomina il presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Alberto Gronzotto

In caso di modifiche statutarie dell' EBT è possibile farsi assistere dal notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario. La presenza del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento dell' EBT.

9. Alle riunioni dell'Assemblea degli associati partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei conti.

#### Art. 14

##### *Consiglio Direttivo: composizione*

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei componenti, designati dagli associati, dei quali, tre su designazione della Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro, e tre su designazione delle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori.

#### Art. 15

##### *Consiglio Direttivo: competenze*

1. Il Consiglio Direttivo:

a) predisporre, per l'approvazione dell'Assemblea, il progetto di rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonché il progetto di *budget* previsionale, contenente tra l'altro i criteri di determinazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione. Tali documenti vengono tutti redatti sul modello fornito da EBINTER, secondo criteri di trasparenza e leggibilità, nonché in base ad una programmazione strategica e gestionale fondata su un'adeguata analisi economica del territorio di riferimento;

b) propone all'Assemblea il Regolamento dell'Ente, predisposto secondo criteri definiti da EBINTER, nonché eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell'Ente;

c) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività per il conseguimento degli scopi statutarî dell'Ente;

e) assume i provvedimenti relativi al funzionamento dell'Ente;

f) assume e licenzia il personale dell'Ente, determinandone il trattamento economico

Notario

in coerenza anche con le politiche retributive delle organizzazioni associate, senza possibilità di prevedere compensi o quote retributive aggiuntive, fatti unicamente salvi eventuali incentivi premiali predeterminati in funzione del raggiungimento di specifici risultati, e comunque avendo riguardo agli indirizzi vincolanti indicati dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario;

g) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, sulla base di criteri di selezione oggettivi ed imparziali e secondo principi di professionalità ed economicità, valutando comparativamente almeno tre offerte;

h) vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, dell'EBT, nonché sulle iniziative promosse, riferendo all'Assemblea;

i) predispone, ove necessario, il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare i costi di gestione, nonché il progetto di aggregazione, da sottoporre, per il tramite dell'EBINTER, alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, al fine di ottenerne il consenso;

l) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.



#### Art. 16

##### *Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento*

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, tutte le volte che lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta ogni due mesi. È inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. La riunione dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, entro i successivi 7 giorni.

3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o *telex* con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione.

ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO  
Via Mario e Marcellino, 45 - 00147 Roma  
Info@ebinter.it - tel. 06 57305406

10

*Alberto Gramzotto*

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle proposte di modifiche statutarie e regolamentari, è richiesto il voto favorevole di tutti i presenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

6. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni, in caso di parità, l'argomento può essere nuovamente esaminato in una ulteriore riunione da fissare entro i successivi 60 giorni.

#### Art. 17

##### *Presidente e Vice Presidente*

1. Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;
- ha potere di firma;
- viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza od impedimento.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea dei soci. Possono essere nuovamente nominati per una sola volta, anche non consecutivamente.

3. Il Presidente, in raccordo con il Vice Presidente:

- a) sovrintende al funzionamento dell'EBT ed esercita tutte le funzioni ad esso demandate dal presente Statuto, dal regolamento e dalla legge;
- b) ha la gestione ordinaria dell'EBT, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli altri Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
- c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'EBT, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- e) in casi straordinari di necessità ed urgenza, esercita, sotto la sua responsabilità, i poteri del Consiglio Direttivo, il quale, nella prima seduta successiva, delibera sull'eventuale ratifica dell'operato del Presidente.

4. Il Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, assume ogni deliberazione in relazione a prelievi, erogazioni e movimenti di fondi.

#### Art. 18

##### *Collegio dei Revisori dei conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui:
  - uno, con funzione di Presidente, scelto tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., su designazione della parte datoriale o, congiuntamente, della parte sindacale, che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;
  - uno, designato da Confcommercio- Imprese per l'Italia;
  - uno, designato congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams, Fisascat e Uiltuca.
2. Valgono, nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-*bis* del Codice Civile.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
4. Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni del presente Statuto, controlla l'amministrazione dell'EBT, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
5. Il Collegio dei Revisori redige la relazione finanziaria riferita al progetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del predetto.
6. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

#### TITOLO V

##### RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA DELL'EBT.

#### Art. 19

*Luca...*  
*Luca...*



ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO  
Via Marco e Marcellino, 48 - 00147 Roma  
Info@entebt.it - tel. 06 87306405

12

*Alberto Giannotti*

### *Finanziamento dell'EBT e destinazione delle risorse economiche.*

1. L'EBT è finanziato dai contributi versati dalle aziende e dai lavoratori, nella misura e con il sistema di riscossione previsti dall'artt. 21 e seg. del vigente CCNL Terziario. L'EBT adotta lo strumento della riscossione centralizzata ad opera di EBINTER, tramite F24, la quota di contribuzione destinata allo stesso EBINTER sarà pari al 10% degli importi riscossi. In assenza di riscossione centralizzata, tale quota di contribuzione sarà pari al 15% degli stessi importi.

2. L'EBT dovrà destinare le proprie entrate:

- per almeno il 70%, allo svolgimento delle attività obbligatorie ad esso demandate dall'art. 3 del presente Statuto, in modo da assolvere pienamente i compiti ad esso attribuiti dal CCNL Terziario, in coerenza con l'Accordo interconfederale sulla *governance* e sui criteri di funzionamento del 19 marzo 2014. Tale percentuale è aumentata fino all'80%, qualora l'EBT abbia entrate superiori a quattro volte l'importo minimo indicato all'art. 6, comma 1, del presente Statuto;

- per la restante parte, ai costi di gestione ed ai compensi dei componenti degli Organi associativi.

3. L'EBT, qualora, al fine di rispettare gli obblighi di destinazione delle entate sopra indicati, si rendesse necessario ottimizzare la gestione e i relativi costi, dovrà predisporre il piano di razionalizzazione e/o il progetto di aggregazione di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5 del presente Statuto.

### **Art. 20**

#### *Fondo comune*

1. Il Fondo comune di EBT è costituito da:

a) contributi di cui al precedente art. 19, interessi attivi maturati sugli stessi contributi ed interessi di mora per ritardato versamento dei medesimi contributi, ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;

b) proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni, nonché i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati;

c) oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore dell'EBT, beni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;

d) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittima

titolarità dello stesso EBT;

e) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;

f) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto.

2. In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL Terziario, il fondo comune è utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi dell'Ente, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni.

3. Sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, gli associati non hanno diritto ad ottenere l'attribuzione del patrimonio dell'EBT, neanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali salvo, che l'attribuzione o distribuzione siano espressamente ed inderogabilmente disposte dalla legge.

#### Art. 21

##### *Gestione organizzativa e conduzione amministrativa di EBT*

1. L'EBT si impegna a garantire, ai beneficiari di cui all'art. 5 del presente Statuto, ad EBINTER, nonché alle Parti stipulanti, la massima trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa dell'Ente, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati.

2. A tal fine l'EBT:

- si impegna a perseguire l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- mette a disposizione dell'EBINTER, su richiesta, in aggiunta al rendiconto consuntivo, alle relazioni annuali ed al *budget* previsionale di cui all'art. 12, lettera b, del presente Statuto, ogni altro documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della propria gestione, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati;
- accetta che EBINTER effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio e di acquisizione di dati ed informazioni in relazione alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Ente.

#### Art. 22

##### *Esercizio finanziario*

ENTE BILATERALE NAZLE TERZIARIO  
Via Mare a Marcellano, 48 - 00147 Roma  
Info@ebinter.it - tel. 06 67906406

14

*[Handwritten signature]*



*Alberto Girometta*

L'esercizio finanziario dell'EBT ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

#### Art. 23

##### *Scioglimento e liquidazione*

1. Costituiscono cause di scioglimento e di messa in liquidazione dell'EBT, oltre a quelle previste dalla legge:

a) lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle Rappresentanze Territoriali associate all'Ente e la corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario;

b) la mancanza della disponibilità delle risorse economiche richieste per l'utile svolgimento dell'attività dell'Ente, di cui all'art. 6, comma 1, del presente Statuto, qualora, entro il termine di 3 mesi da quando è stato presentato il piano di aggregazione di cui all'art. 6, e in ogni caso entro il 30 settembre, non si arrivenga alla aggregazione con altro ente secondo la procedura di cui ai successivi commi 3 e 4, 5 dello stesso art. 6;

c) la mancata approvazione, da parte dell'Assemblea, del *budget* previsionale e/o del rendiconto consuntivo e/o l'invio di detti documenti ad EBINTER, nei termini di cui all'art. 12, lettera b, del presente Statuto;

d) il mancato rispetto degli obblighi di destinazione delle risorse economiche di cui all'art. 19, comma 2, del presente Statuto con la mancata presentazione del piano di razionalizzazione di cui all'art. 6, comma 5, del presente Statuto o la mancata approvazione di tale piano, ovvero il mancato rispetto degli obiettivi previsti dallo stesso piano;

e) la mancata trasmissione del progetto di aggregazione di cui all'art. 6, commi 3 e 4, 5 del presente Statuto, o la mancata approvazione di tale progetto, ovvero la mancata esecuzione dello stesso progetto.

2. All'avverarsi di una di tale cause, gli associati provvederanno alla nomina di un liquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, designato da EBINTER, il quale devolverà il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci:

- al nuovo EBT, che sia stato nelle more costituito da Rappresentanze Territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori rispettivamente aderenti ad ognuna delle Parti

stipulanti del CCNL Terziario, operante nel medesimo ambito territoriale, ovvero in area maggiore ricomprendente tale ambito territoriale,

- o, qualora tale nuovo EBT non fosse stato ancora costituito, a EBINTER, il quale accantonerà il patrimonio ricevuto per poterlo successivamente destinare al nuovo EBT, a condizione che la costituzione di tale nuovo EBT avvenga entro un anno dalla data di scioglimento.

#### Art. 24


##### *Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.

2. L'interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati in forza delle predette norme, nonché delle disposizioni di legge applicabili, in ogni caso, dovrà tenere conto dello spirito, della *ratio* e delle finalità delle norme del CCNL Terziario, che costituiscono la fonte prioritaria in materia di bilateralità.

*Luca Luca Lucchesi*

*Alberto Gramotto*



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto analogico composto da trentanove pagine e parte della presente che si rilascia ai sensi dell'art.22 del D.L.82/2005 modificato dal D.Lgs. 217/2017, dell'art. 18 ss. D.P.R. 445/2000 e dall'ordinamento del notariato (art. 67 ss. l.n., art. 1 R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666).

Belluno, 26 novembre 2020